



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 21/11/2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 193

data: 18/10/2011

**OGGETTO: Appalto unico per il servizio gestione rifiuti in ambito ATO LECCE 1. Piani finanziari 2006-2007 e 2007-2008. Contenzioso con la ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuti presso la piattaforma a tecnologia complessa di Cavallino. Nomina legale.**

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 18,15 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Mauro Russo nella sua qualità di Vicesindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTTI' Vittorio	No
2) RUSSO Mauro	Si
3) BUFANO Fabio	Si
4) CORVINO Niceta	Si
5) DURANTE Antonio	Si
6) PRETE Anna Elisa	Si
7) SERINO Luigi	Si

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>18.10.2011</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale</p>
---

<p>REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>18.10.2011</u></p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale</p>
---

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>
---

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Appalto unico per il servizio gestione rifiuti in ambito ATO LECCE 1. Piani finanziari 2006-2007 e 2007-2008. Contenzioso con la ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuti presso la piattaforma a tecnologia complessa di Cavallino. Nomina legale.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- Che in data 05/04/2004, con deliberazione n. 26, l'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. Le/1, di cui fanno parte 27 Comuni, approvava il progetto degli standard minimi dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e R.S.U.A., spazzamento ed igiene ambientale da annettere al Capitolato d'Appalto ed al Bando per l'individuazione del gestore unico per i nove comuni facenti parte dell'A.T.O. LE/1 e aventi il contratto in scadenza ovvero scaduto;
- Che, nel corso dell'Assemblea del 18/09/2004, con deliberazione n. 39, si delegava al Comune di Lecce il ruolo di Stazione Appaltante in riferimento alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;
- Che il Comune di Melendugno, con deliberazione G.C. n. 57 del 31/3/2005, decideva, come gli altri comuni interessati, tra l'altro:
  - o di dare atto che l'Ufficio Unico Comune per l'appalto suddetto sarebbe stato diretto dal dirigente del settore Ambiente del Comune di Lecce, Arch. Fernando Bonocuore;
  - o di recepire la necessità di organizzare e rendere operativo presso il Comune di Melendugno l'Ufficio decentrato dell'Ufficio Unico Comune per l'appalto suddetto, che sarebbe stato diretto provvisoriamente dal Dr. Salvatore Gabrieli;
  - o di stabilire che per il Comune di Melendugno il costo previsto dal progetto dei servizi oggetto dell'appalto era pari ad € 1.116.000,00 per l'anno finanziario 2006, al netto dell'IVA e del ribasso di gara e che il Comune medesimo, trovandosi in regime di tariffa per il servizio di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 49 e successive modificazioni del D. Lgs. n. 22/97, non avrebbe dovuto corrispondere alcun canone alla ditta aggiudicataria, in quanto la medesima, era tenuta ad applicare e riscuotere la tariffa in parola;
  - o di stabilire altresì che, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nei comuni non ancora in regime di "tariffa Ronchi", la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto accollarsi direttamente l'onere del conferimento presso l'impianto di trattamento finale dei rifiuti, in quanto la tariffa applicata e riscossa avrebbe dovuto coprire tutti i costi del servizio, compresi quelli connessi al trattamento finale dei rifiuti;
- Che, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce n. 203 del 27/12/2005, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI formata dalle ditte ASPICA soc. arl, ECOTECNICA srl e MONTECO srl, con ASPICA ditta mandataria, per un corrispettivo globale € 48.539.727,92 al netto dell'IVA, dell'Ecotassa e del costo di trattamento/smaltimento;
- Che con deliberazione G.C. n. 215/2005 si prendeva atto degli esiti della gara di cui sopra ed in particolare del fatto che il canone annuo per l'espletamento del servizio relativo al comune di Melendugno è pari ad € 1.112.986,80 oltre iva;
- Che, con deliberazione n. 52 del 20/12/2005, l'Assemblea dell'ATO Le/1 decideva di posticipare il termine per la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti solidi urbani al 1° aprile 2006;
- Che con la mandataria dell'ATI appaltatrice del servizio unico, in data 23/5/2006, il Comune di Lecce – delegato dall'ATO LE/1, quale stazione appaltante – stipulava il contratto d'appalto rep. n. 5681 del 23/05/2006;
- Che comunque il servizio veniva attivato in data 1/4/2006 sotto le riserve di legge;
- Che la ditta mandataria ed esecutrice del servizio sul territorio di Melendugno e cioè ASPICA soc. arl, obbligata contrattualmente ad applicare e riscuotere la Tariffa di Igiene Ambientale presso il Comune di Melendugno, solo in data 19/12/2006 (ben otto mesi dopo l'attivazione del servizio)

presentava alcuni degli elaborati previsionali propedeutici appunto all'attività di applicazione e riscossione della tariffa medesima;

- Che con nota protocollo 6484 del 7/04/2008 ASPICA srl comunicava il trasferimento del servizio di igiene urbana del Comune di Melendugno alla ditta Ecotecnica srl a far data dal 1° maggio 2008;
- Che con nota acquisita al protocollo n. 7873 del 11/04/2008 la ditta Ecotecnica srl, mandante componente dell'ATI aggiudicataria, comunicava all'ATO Lecce 1 ed al Comune di Melendugno la cessione di quote di partecipazione nell'ambito dell'ATI, mediante atto notarile, ed in particolare l'acquisizione del cantiere di Melendugno a far data da maggio 2008;
- Che quindi la ditta Aspica, quale mandataria e quale esecutrice dei servizi nel cantiere di Melendugno, era obbligata ad applicare e riscuotere la tariffa, comprensiva degli oneri di discarica, tanto che ha riscosso le bollette emesse, attraverso il concessionario della riscossione Equitalia spa, comprensive della quota prevista per lo smaltimento dei rifiuti;
- Che, in conseguenza delle argomentazioni sopra esposte, la ditta gestore dell'impianto al servizio del bacino Lecce 1, Ambiente & Sviluppo arl, e cioè della piattaforma a tecnologia complessa di Cavallino, ha correttamente emesso fatture nei confronti della ditta Aspica per il conferimento dei rifiuti raccolti presso il comune di Melendugno;
- Che la ditta Aspica non ha onorato il pagamento di dette fatture, o meglio, non ha eseguito con regolarità e puntualità i pagamenti, limitandosi, sporadicamente a saldare alcuni importi fatturati, senza, peraltro, interessare l'amministrazione a questo specifico problema nel quadro complessivo, già problematico di tutto l'appalto unico;
- Che la ditta Ambiente & Sviluppo, dopo l'emissione di decreti ingiuntivi anche nei confronti del Comune di Melendugno, quale obbligato in solido per lo smaltimento dei propri rifiuti, puntualmente opposti dallo stesso Comune, è giunta a effettuare il pignoramento presso la tesoreria comunale per un importo di Euro 800.000,00, giusta nota della Banca Popolare Pugliese, acquisita al protocollo al n. 21895 del 2/12/2009;
- Che nel mese di marzo 2010 presso gli Uffici dell'ATO Lecce 1 ed alla presenza dei rappresentanti dello stesso Consorzio ATO, si è tenuta una riunione nell'ambito delle procedure previste dall'art. 8 del Contratto d'Appalto, nell'ambito cioè del contraddittorio circa le misure e le quantità dell'appalto medesimo rispetto a quelle poste a base di gara;
- Che in tale occasione si sono poste sul tappeto le varie e complesse questioni riguardanti le peculiarità del cantiere di Melendugno e si è depositata una dettagliata relazione circa tali questioni, a fronte della quale la ditta, appunto in contraddittorio, avrebbe fatto le proprie osservazioni;
- Che la ditta al contrario non ha provveduto a formulare alcuna osservazione, continuando sostanzialmente a disinteressarsi alla questione del cantiere di Melendugno, con le molteplici complesse problematiche (riscossione gettito TIA, contraddittorio ex art. 8 del Contratto d'appalto, pagamento del servizio trattamento e smaltimento rifiuti);
- Che, intanto, il Consiglio di Stato, prima in sede cautelare, poi con sentenza n. 6492 del 22/06/2010, depositata in segreteria il 17/09/2010, ha confermato la legittimità delle deliberazioni consiliari con le quali erano stati approvati i piani finanziari per le annualità gestite da Aspica e cioè 2006-2007 e 2007-2008 con gli importi che la ditta doveva riscuotere direttamente attraverso l'imposizione TIA;
- Che in tali importi erano comprese le somme relative ai costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti da pagare alla ditta Ambiente & Sviluppo;
- Che l'amministrazione aveva incaricato dell'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dalla ditta Ambiente & Sviluppo l'avv. Salvatore De Giorgi, il quale era stato anche incaricato di tutelare gli interessi ed i diritti dell'ente, tra l'altro valutando l'opportunità di diffidare formalmente Aspica a effettuare i pagamenti delle fatture emesse dalla ditta Ambiente & Sviluppo;
- Che conseguentemente sono state trasmesse note di diffida alla ditta Aspica nel tentativo di indurre la stessa a saldare le pendenze con il gestore dell'impianto di trattamento e smaltimento;
- Che, in particolare, sono stati trasmessi n. 2 atti stragiudiziali di diffida ad adempiere alla ditta Aspica, rispettivamente in data 18/01/2010 e in data 01/09/2010;
- Che sostanzialmente non è scaturito alcun esito, anzi, oltre al pignoramento presso la tesoreria dell'ente, la ditta Ambiente & Sviluppo ha proseguito nella trasmissione di atti di precetto per

ulteriori relative fatture non pagate da Aspica per il periodo contrattuale di sua pertinenza;

- Che con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 16124 del 27.09.2011, il legale incaricato dal Comune nelle vicende legate ai decreti ingiuntivi di Ambiente & Sviluppo riteneva di rinunciare ai mandati alle liti, e precisamente:

N.	CAUSA	UDIENZA	GIUDICE
1	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 5733/07	28.02.2012	MELE
2	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 5208/08	23.02.2012	CUBICIOTTI
3	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 5207/08	23.02.2012	CUBICIOTTI
4	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 2710/08	28.03.2012	CAPONE
5	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 2709/08	28.03.2012	CAPONE
6	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 3023/07 E 3004/07	09.05.2012	DE MATTEIS
7	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 3003/07	08.06.2012	MORONI
8	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 5734/07	16.12.2011	MORONI
9	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 3869/09	24.11.2011	ERREDE
10	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 7583/08	06.12.2011	DE MATTEIS
11	AMBIENTE & SVILUPPO R.G. 7030/07	22.06.2012	MORONI

- Che, peraltro, nel frattempo, stanti le pronunce di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi e i potenziali maggiori oneri cui sarebbe soggetto l'ente, sono state avviate trattative con la ditta Ambiente & Sviluppo, al fine di valutare la possibilità di una chiusura transattiva della complessa e delicata pendenza con il gestore dell'impianto a tecnologia complessa di Cavallino, ferme restando le azioni, nelle opportune sedi competenti, nei confronti di Aspica srl,;

RITENUTO doveroso procedere alla sostituzione del legale che ha rinunciato ai mandati suddetti;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RITENUTO di dover affidare il patrocinio legale per la prosecuzione delle cause di cui sopra all'avv. prof. Francesco PORCARI, con studio VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 33 73100 LECCE (LE), che si ritiene sia dotato delle necessarie ed adeguate competenze professionali in relazione all'incarico di cui alla presente e agli undici contenziosi civili sopra individuati con distinti numeri di iscrizione al ruolo generale del Tribunale di Lecce;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 136 del 10/08/2009, avente ad oggetto "Servizi legali presso il Comune. Art. 24 del Regolamento comunale dei contratti. Norme regolamentari per la liquidazione dei corrispettivi" - e quella successiva di parziale modifica n. 64/2011 - con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali, che prevede di assumere quale valore massimo del corrispettivo quello derivante dall'applicazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale diminuiti del 20% oltre le spese documentate, e agli accessori previsti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale e professionale forense;

RITENUTO che l'avv. prof. Francesco PORCARI, nella quantificazione dei suoi compensi applicherà, per ciascuno dei contenziosi affidatigli, gli onorari minimi della tariffa professionale ex d.m. n. 127/2004, diminuiti del 20%, oltre le spese documentate e gli accessori previsti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale e professionale forense;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

## DELIBERA

Di richiamare qui le premesse e la narrativa che della presente fanno parte integrante e sostanziale;

Di incaricare l'avv. prof. Francesco PORCARI, con studio VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 33 73100 LECCE (LE), di sostituire il legale di cui in narrativa nei procedimenti Comune di Melendugno contro Ambiente & Sviluppo, con ampio mandato a valutare eventuali vie transattive per la chiusura delle controversie relative ai decreti ingiuntivi di cui in narrativa si è detto;

Di stabilire che rimangono ferme ed impregiudicate le azioni, nelle opportune sedi competenti, nei confronti di Aspica srl e di eventuali altri soggetti, anche in relazione all'eventuale escussione della cauzione fideiussoria posta a garanzia del contratto rep. 5681 del 23.05.2006;

Di dare atto che il meccanismo di quantificazione del corrispettivo è quello di cui alla deliberazione della G.C. n. 136 del 10/08/2009, avente ad oggetto "Servizi legali presso il Comune. Art. 24 del Regolamento comunale dei contratti. Norme regolamentari per la liquidazione dei corrispettivi" - e quella successiva di parziale modifica n. 64/2011 - con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali, che prevede di assumere quale valore massimo del corrispettivo quello derivante dall'applicazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale diminuiti del 20% oltre le spese documentate e agli accessori previsti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale e professionale forense;

Di dare atto che l'avv. prof. Francesco PORCARI, nella quantificazione dei suoi compensi applicherà, per ciascuno dei contenziosi affidatigli, gli onorari minimi della tariffa professionale ex d.m. n. 127/2004, diminuiti del 20%, oltre le spese documentate e gli accessori previsti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale e professionale forense;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 18/10/2011

Il Vicesindaco  
Mauro Russo  
f.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 21/11/2011.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 19834 in data 21/11/2011.

Melendugno, li 21/11/2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli  
f.to all'originale

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 18/10/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 21/11/2011.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli  
f.to all'originale